PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: BOLDI)

Roma, 21 novembre 2012

Sul disegno di legge:

(3520) ***Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è diretto a modificare gli articoli 116, 117 e 127 della Costituzione, al fine di porre rimedio a determinate criticità emerse nel corso dei dieci anni di applicazione della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione;

considerato che il provvedimento propone anzitutto di esplicitare il principio dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, attraverso una modifica dell'articolo 116 della Costituzione (articolo 1 del disegno di legge) e dell'articolo 117 (articolo 2 del disegno di legge), al fine di far concorrere tutte le regioni, insieme allo Stato e agli altri enti territoriali, ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, rafforzando l'applicazione a tutti gli enti territoriali dei principi europei in materia di sana conduzione della finanza pubblica, e stabilendo un nesso diretto e consequenziale tra il Patto di stabilità europeo (tra la Repubblica e l'Unione) e il Patto di stabilità interno (tra lo Stato e gli enti territoriali);

considerato inoltre che con l'articolo 2 viene rivisto il riparto delle competenze fra Stato e regioni, e in particolare, al comma 1, lettere *b)* e *g)*, si prevede la soppressione, dalle competenze legislative concorrenti, di quella concernente i "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni", mentre per le attuali competenze esclusive dello Stato concernenti i rapporti con l'Unione europea si prevede un ampliamento per ricomprendervi tutti i "rapporti della Repubblica con l'Unione europea";

ricordato che, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, e che ciò si ripercuote anche sull'applicazione del principio di sussidiarietà, enunciato dal successivo articolo 5 del TUE, in base al quale, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale;

ricordato, in particolare, che per quanto riguarda il controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà, ai sensi del protocollo n. 2, allegato ai Trattati UE,

---

Al Presidente
della 1ª Commissione permanente
S E D E

“spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi”;

ricordato, inoltre, che l’articolo 300 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), concernente il Comitato delle regioni, costituisce l’unico caso di partecipazione diretta delle autonomie regionali alle Istituzioni europee, e che le procedure di nomina dei membri del Comitato delle regioni spettanti all’Italia sono disciplinate dall’articolo 6-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, secondo il quale l’elenco dei 24 membri titolari e i 24 membri supplenti viene elaborato previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata e presentato dal Presidente del Consiglio, al Consiglio dell’UE, senza prevedere adempimenti legislativi di livello regionale;

considerato che, dal punto di vista dell’adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa e ai programmi europei, le regioni hanno potestà legislativa concorrente su quei settori delineati nel terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione (e potestà esclusiva sui settori residuali) e che questa viene esercitata dalle regioni anche in relazione all’esigenza di adeguamento alla corrispondente normativa europea di settore, tra cui per esempio quella sulla gestione dei fondi strutturali europei;

ritenuto, infine, che la modifica costituzionale proposta dal disegno di legge costituzionale non sembra inficiare l’efficacia di quelle norme che prevedono la partecipazione attiva delle regioni alle fasi ascendente e discendente, relative alla formazione e all’attuazione della legislazione europea, previste in particolare dalla citata legge n. 11 del 2005, e che nessuna di tali norme prevede l’instaurazione di un rapporto diretto tra le rappresentanze regionali e le Istituzioni europee, i cui rapporti restano in capo al Governo e al Parlamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Rossana Boldi